

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA E PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE DI ENTI PUBBLICI E SOCIETA' PARTECIPATE NONCHE' DEI DIRIGENTI DELL'ENTE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO:**

che il vigente Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali, in applicazione della Legge 5/07/1982, n. 441, approvato con deliberazione consiliare n. 219 del 20/10/1982, esecutiva ai sensi di legge, visto il lasso di tempo trascorso e le norme successivamente intervenute, da ultimo quelle previste dall'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non è più rispondente all'esigenza di completezza in merito all'ambito di applicazione ed è necessario aggiornare le procedure di pubblicizzazione dei dati;

### **VISTI:**

- la Legge 5/07/1982, n. 441, Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, che prevede l'obbligo di pubblicità per i consiglieri comunali e le cariche direttive di alcuni enti e società;

- la Legge 15/05/1997, n. 127, art. 17, comma 22, che estende le disposizioni di cui all'art. 12 della predetta Legge n. 441/1982 al personale di livello dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il quale rivisita la disciplina in materia di trasparenza sullo stato patrimoniale di politici e amministratori pubblici e sulle loro nomine;

In particolare l'art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico stabilisce quanto segue:

“””

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui

alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio. “

“””

**CONSIDERATO** pertanto necessario ed opportuno procedere all'adozione di un nuovo regolamento, in sostituzione di quello ora vigente, che disciplini in maniera compiuta l'ambito soggettivo ed oggettivo, le modalità di pubblicizzazione ed il regime sanzionatorio .

**PRESO ATTO** dello schema del nuovo regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari delle cariche elettive, degli amministratori, dei titolari di cariche direttive di enti pubblici e società partecipate nonché dei dirigenti dell'ente, predisposto dagli uffici competenti;

Precisato che l'argomento è iscritto all'ordine del giorno della Commissione Consiliare 1<sup>a</sup> Bilancio e Programmazione – Circoscrizioni e Sicurezza convocata per il giorno 7 maggio 2013;

Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi della normativa regionale vigente;

visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Con voti

#### DELIBERA

**1.** di approvare il Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari delle cariche elettive, degli amministratori, dei titolari di cariche direttive di enti pubblici e società partecipate nonché dei dirigenti dell'ente di cui all'allegato A) facente parte integrante della presente deliberazione.

Con successiva votazione,

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.